



DISCIPLINA PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI ESTERNI

ALLEGATO N. 2

AL REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 100 del 13.02.2011

Modificato con deliberazione della G.C. n. 73 del 03.07.2011

INDICE

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Definizioni
- Art. 3 – Programmazione annuale dei fabbisogni
- Art. 4 – Esclusioni
- Art. 5 – Presupposti per il conferimento degli incarichi esterni
- Art. 6 – Verifica professionalità esistenti
- Art. 7 - Selezione degli esperti mediante procedure comparative
- Art. 8 – Criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative
- Art. 9 – Requisiti, incompatibilità, obblighi dell'incaricato
- Art. 10 - Forma e contenuto del contratto di collaborazione
- Art. 11 – Compensi e liquidazione
- Art. 12 – Modalità di svolgimento dell'incarico
- Art. 13 – Sospensione, proroga o integrazione dell'incarico
- Art. 14 – Risoluzione, penali, recesso
- Art. 15 – Pubblicità degli incarichi
- Art. 16 – Controllo della Corte dei conti
- Art. 17 – Abrogazioni

Art. 1 – Oggetto

1. Le presenti disposizioni regolamentari disciplinano i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento di incarichi individuali a persone fisiche, con contratti di lavoro autonomo stipulati ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile, di natura professionale, occasionale o coordinata e continuativa, in correlazione a quanto previsto dall'articolo 7, commi 6, 6 bis e 6 ter e seguenti del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m. e i., dall'articolo 110, comma 6, del D.Lgs. n. 267/ 2000 e s.m. e i., dall'articolo 3, commi 55, 56 e 57 della legge n. 244/2007 e dall'articolo 46 della legge n. 133/2008.

2. Gli incarichi ad esperti esterni non devono riguardare attività generiche o comunque essere riconducibili alle normali mansioni del personale in servizio presso l'ente.

3. La prestazione deve essere di tipo intellettuale, qualificata o specializzata, e non può essere riferita ad attività esecutiva.

4. La spesa massima annua non può eccedere il limite determinato annualmente dal bilancio di previsione.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si definiscono:

- Contratti di collaborazione coordinata e continuativa (Co.co.co), i rapporti di collaborazione sistematica e non occasionale, che si concretizzano in prestazioni d'opera personale rese con continuità e sotto il coordinamento dell'Amministrazione, ma senza vincolo di subordinazione, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e ss. e degli artt. 2229 e ss. del codice civile, nonché dell'art. 409 del codice di procedura civile.
- Contratti di collaborazione occasionale, i rapporti che si concretizzano in prestazioni d'opera svolte in modo saltuario ed autonomo, che non richiede l'iscrizione ad albi professionali, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento dell'Amministrazione, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e ss. e degli artt. 2229 e ss. del codice civile, in cui l'incarico genera obbligazioni che si esauriscono con il compimento di un'attività occasionale e tendenzialmente non destinata a ripetersi. Secondo quanto previsto dall'art. 61, c. 2, del D.Lgs. n. 276/2003, i rapporti di collaborazione occasionale non possono avere durata complessivamente superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente ed il compenso percepito nel medesimo anno solare non può superare gli € 5.000,00.
- Incarichi professionali, i rapporti di lavoro autonomo che si concretizzano in prestazioni d'opera che richiedono, di norma, l'iscrizione ad albi professionali, rese con lavoro prevalentemente proprio da parte di soggetti titolari di partita IVA, senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività dell'Amministrazione, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e ss. e degli artt. 2229 e ss. del codice civile e prive del carattere della occasionalità sopra descritto. Si tratta di incarichi riconducibili al modello della locatio operis, rispetto al quale assume rilevanza la personalità della prestazione resa dall'esecutore. Rimane estraneo a questa definizione l'appalto di servizi, il quale ha per oggetto la prestazione imprenditoriale di un risultato resa da soggetti con organizzazione strutturata e prodotta senza caratterizzazione personale.

2. Gli incarichi di lavoro autonomo, aventi ad oggetto **studi**, se l'oggetto della prestazione si riferisce a specifiche indagini, esami ed analisi su un oggetto o un particolare problema d'interesse dell'ente con la predisposizione di una relazione scritta finale che illustri i risultati dello studio e le soluzioni proposte che diviene di proprietà dell'ente; **ricerche**, se l'oggetto della prestazione si riferisce ad attività di approfondimento relative a determinate materie e la prospettazione dei relativi risultati e soluzioni, che presuppongono la preventiva definizione di specifici programmi da parte dell'ente; **consulenze**, se l'oggetto della prestazione si riferisce alla formulazione di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio su una o più specifiche questioni proposte dall'ente, devono sempre e necessariamente intendersi riferiti a prestazioni ad alto contenuto di professionalità, da richiedere ad esperti di comprovata competenza ed esperienza professionale. Tali incarichi possono costituire oggetto di ciascuna delle tipologie di lavoro autonomo indicate al comma 1 del presente articolo.

Art. 3 – Programmazione annuale dei fabbisogni

1. Gli incarichi di cui al presente regolamento sono affidati indipendentemente dall'oggetto, solo nell'ambito del programma annuale approvato dal Consiglio comunale o con riferimento ad adempimenti istituzionali espressamente previsti per legge, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 55, della L. 244/2007.

2. Il limite massimo della spesa per affidamento di incarichi di cui al presente regolamento è fissato nel bilancio di previsione.

Art. 4 - Esclusioni

Le presenti disposizioni regolamentari non si applicano ai seguenti incarichi, per i quali sono già determinati da altre disposizioni normative criteri di affidamento o cause specifiche di esclusione e fermo restando, in ogni caso, il rispetto dei principi di trasparenza, concorrenzialità, non discriminazione nella scelta del contraente:

1. agli incarichi conferiti ai componenti degli organismi di controllo interno, del nucleo di valutazione, ai membri di commissione di gara e di concorso;
2. agli incarichi già disciplinati da una specifica normativa di settore (ad esempio gli incarichi di progettazione, direzione lavori, collaudi e prestazioni accessorie comunque connesse con la realizzazione e l'esecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 90 del D.Lgs. n. 163/2006) per i quali si applica la specifica disciplina di legge;
3. agli incarichi conferiti per lo svolgimento di adempimenti o la resa di servizi, non aventi natura discrezionale in quanto obbligatori per espressa previsione di legge (ad esempio: incarichi per l'attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 626/1994 così come sostituito dal D.Lgs. n. 81/2008, incarichi attuativi della normativa in materia di prevenzione antincendio di cui alla legge n. 818/1984, incarichi di attuazione della normativa in materia di accertamenti tecnici relativi a locali di pubblico spettacolo di cui al DPR n. 293/2002) fermo restando, comunque, l'obbligo di effettuare, in tali casi, una valutazione comparativa;
4. agli incarichi professionali conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'ente, o per le relative domiciliazioni o per i consulenti tecnici di parte;
5. agli incarichi per gli addetti stampa di cui all'articolo 9 della legge n. 150/2000;
6. le collaborazioni di staff previste dall'art. 90 T.U. n. 267/2000I;
7. alle prestazioni specifiche richieste da programmi di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge n. 449/1997;

8. agli appalti, alle esternalizzazioni e ad ogni altra prestazione di servizi necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione dell'ente;
9. agli incarichi di collaborazione meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione utile al raggiungimento del fine e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese o, comunque, di modica entità, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, traduzione di pubblicazioni, attività di formazione, attività di conferenziere ecc.;
10. agli incarichi relativi a prestazioni di natura artistica e culturale non comparabili e strettamente connesse all'abilità dell'operatore ed a sue particolari interpretazioni o elaborazioni.

Art. 5 – Presupposti per il conferimento di incarichi esterni

1. Gli incarichi di cui al presente regolamento sono conferiti dal responsabile del servizio competente in presenza dei seguenti presupposti, da evidenziare analiticamente e fare risultare nell'atto di conferimento:

1. rispondenza dell'oggetto dell'incarico alle competenze istituzionali e coerente alle esigenze di funzionalità dell'ente conferente;
2. individuazione di programmi di attività o progetti specifici dell'ente per la cui realizzazione è richiesto l'apporto di specifiche conoscenze o di contributi di qualificata professionalità;
3. verifica preliminare dell'inesistenza o insufficienza all'interno dell'organizzazione dell'ente, delle figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico, da accertare mediante una reale ricognizione interna richiamata nel provvedimento di affidamento;
4. natura temporanea e altamente qualificata delle prestazioni; a tal fine, si considerano prestazioni di alta qualificazione quelle connesse a professioni intellettuali per le quali sono richiesti: diplomi di laurea conseguiti secondo l'ordinamento previgente al D.M. n. 509/1999 ovvero lauree specialistiche ovvero lauree di primo livello conseguite secondo il nuovo ordinamento universitario con master universitario ed, eventualmente, particolari abilitazioni, anche comportante l'iscrizione in albi e/o elenchi.
5. determinazione di luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
6. correlazione dell'importo del compenso, adeguatamente motivato, alla effettiva utilità che può derivare all'ente dalla esecuzione della prestazione professionale;
7. conferimento dell'incarico nel rispetto della procedura comparativa di cui al successivo articolo 6, salvo quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo.

2. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbono essere svolti da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

3. Gli incarichi ad esperti possono essere conferiti con contratti di collaborazione autonoma, per esigenze temporanee e non devono riguardare attività generiche o comunque esecutive, riconducibili alle normali mansioni dei dipendenti dell'ente. La prestazione oggetto di incarico non comporta la possibilità di rappresentare l'ente e di agire in nome e per conto dell'Amministrazione e non ammette responsabilità di tipo dirigenziale o gestionale.

Art. 6 – Verifica professionalità esistenti

1. Ai fini dell'accertamento di cui al n. 3 del comma 1 dell'art. 5 il Responsabile di Area richiede al Segretario Generale una ricognizione delle professionalità presenti tra i dipendenti in servizio presso l'Ente, precisando nella richiesta:

- il progetto o programma di lavoro per il quale è richiesta la specifica professionalità;
- il profilo professionale e le caratteristiche curriculari necessarie;
- i carichi di lavoro previsti e la durata dell'incarico.

2. L'esito della ricognizione svolta dal Segretario Generale non è vincolante per il richiedente.

Art. 7 – Selezione degli esperti mediante procedure comparative

1. Gli incarichi sono conferiti con determinazione motivata tramite procedure di selezione con comparazione dei “**curricula**” professionali degli esperti esterni e, ove ritenuto necessario, successivo colloquio dei partecipanti alla selezione.

2. Il competente responsabile di settore predispone, previa certificazione di carenza della necessaria professionalità nell'ambito del servizio medesimo secondo le modalità indicate nel precedente articolo, un apposito avviso di selezione, da pubblicare all'Albo pretorio on line dell'ente per almeno quindici giorni consecutivi, nel quale siano evidenziati:

1. l'oggetto della prestazione e l'indicazione dei contenuti altamente qualificati della collaborazione da svolgere in relazione ad uno specifico progetto, programma di attività di cui l'Amministrazione richiede la realizzazione;
2. i titoli, i requisiti professionali e le esperienze richiesti per la partecipazione alla selezione ed alla prescritta procedura comparativa;
3. il termine, non inferiore a quindici giorni, entro cui devono essere presentate le domande di partecipazione, corredate dai relativi “**curricula**” e dalle eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico di collaborazione;
4. i criteri di valutazione dei titoli, dei requisiti professionali e delle esperienze indicati nella domanda di partecipazione alla selezione ed i punteggi disponibili per ogni titolo, le modalità della comparazione dei candidati;
5. le modalità di realizzazione dell'incarico;
6. il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico (occasionale o coordinato e continuativo);
7. il compenso complessivo lordo previsto per il collaboratore o per il prestatore occasionale; l'entità del compenso deve essere strettamente correlata al valore del risultato che l'ente ritiene di conseguire con il rapporto di lavoro autonomo.

3. Al posto dell'avviso di selezione, può essere rivolto invito ad almeno tre soggetti (se sussistono in tale numero soggetti idonei) con rispetto del principio di rotazione degli incarichi:

1. quando trattasi di incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o cofinanziati da altre amministrazioni pubbliche o dall'unione europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione per l'individuazione dei soggetti attuatori;
2. quando l'incarico è di importo inferiore ad € 20.000,00 al netto delle imposte di legge.

4. Gli incarichi possono essere conferiti in via diretta, fatto salvo il rispetto del principio di rotazione, ove possibile, con particolare riferimento alla motivazione e con l'acquisizione del curriculum e dell'offerta economica:

1. in caso di esito negativo di una precedente procedura comparativa per mancanza di domande o di candidati idonei, a patto che non vengano modificate le condizioni previste dall'avviso di selezione o dalla lettera di invito;
2. nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per l'ente, non risulta oggettivamente compatibile con i termini imposti dallo sperimento di procedure comparative e per cui le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili all'ente;
3. per attività, comportanti prestazioni di natura artistica, culturale, e scientifica non comparabili, in quanto strettamente connesse all'abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni e/o elaborazioni, per cui risulta notorio che uno solo può fornirle o eseguirle con il grado di perfezione richiesto;
4. per prestazioni lavorative di tipo complementare, non ricomprese nell'incarico principale già conferito, qualora motivi sopravvenuti ne abbiano determinato la necessità per il risultato finale complessivo; in tal caso l'attività complementare non deve poter essere separabile da quella originaria, senza recare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti con l'incarico originario;
5. nel caso in cui la spesa per approntare la procedura selettiva non sia giustificabile stante l'esiguità del compenso previsto per l'incarico da affidare, e si tratti di incarico non ripetibile nel corso dell'esercizio di bilancio e fermo restando il divieto di scorporo nell'ambito della medesima tipologia di prestazioni;
6. agli incarichi di collaborazione meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione utile al raggiungimento del fine e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese o, comunque, di modica entità, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, traduzione di pubblicazioni, attività di formazione, attività di conferenziere ecc.

Art. 8 – Criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative

1. Il responsabile del servizio procede alla selezione degli esperti esterni, ai quali conferire gli incarichi, valutando in termini comparativi gli elementi curricolari, le proposte operative e le proposte economiche, con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei seguenti criteri:

1. abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico;
2. caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta, desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
3. riduzione della tempistica di realizzazione delle attività richieste.

2. L'amministrazione, inoltre, caso per caso, può definire preventivamente ulteriori criteri di selezione, in relazione alla peculiarità dell'incarico.

Art. 9 – Requisiti, incompatibilità, obblighi dell'incaricato

1. Nel caso in cui gli incarichi vengano conferiti a dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53 del D.Lgs. n. 165/2001, dovrà essere ottenuta preventivamente l'autorizzazione da parte dell'ente di appartenenza.

2. L'incarico di collaborazione non comporta per l'incaricato alcun obbligo di esclusività con il Comune committente; tuttavia, non si può conferire alcun incarico a soggetti che, per l'attività esercitata o per altre circostanze, siano in potenziale conflitto di interessi con il Comune committente rispetto alla prestazione da svolgere.

Art. 10 – Forma e contenuto del contratto di collaborazione

1. Gli incarichi di collaborazione sono conferiti a mezzo di stipula di appositi contratti aventi forma scritta e contenenti tutti quegli elementi, di cui agli articoli 10 e seguenti del presente regolamento, idonei ad individuarne la tipologia contrattuale, oltre alle eventuali forme di coordinamento tra il prestatore e l'amministrazione e l'eventuale messa a disposizione, da parte del comune committente all'incaricato, di beni strumentali.

2. A detti contratti si applicano le norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile.

Art. 11 – Compensi e liquidazione

1. Il compenso, predeterminato nell'avviso e specificato nel contratto, è erogato all'incaricato nel rispetto della normativa fiscale e previdenziale tempo per tempo vigente al momento dell'affidamento dell'incarico e secondo la tempistica indicata nel contratto.

2. Il compenso deve essere proporzionato all'attività svolta ed all'utilità che l'amministrazione ricava dalla prestazione.

3. Il compenso, per le collaborazioni continuative, dovrà essere, ove possibile, parametrato al trattamento economico spettante negli enti locali a professionalità interne analoghe.

4. Il compenso, per le collaborazioni occasionali, è liquidato, salva diversa pattuizione al termine della prestazione, previa verifica del raggiungimento dell'obiettivo da parte del competente responsabile di settore.

Art. 12 – Modalità di svolgimento dell'incarico

1. L'incarico è svolto dal collaboratore con autonomia nella determinazione dei tempi e delle modalità per il suo adempimento, fatti salvi il necessario coordinamento con gli uffici comunali o le esigenze connesse alla particolare natura dell'attività esercitata.

2. Entrambe le parti, durante l'esecuzione del contratto, devono comportarsi secondo correttezza e buona fede.

3. Il Comune, in particolare, è tenuto a mettere a disposizione del collaboratore tutti i dati e le notizie utili al corretto svolgimento della prestazione.

4. Il prestatore non può farsi sostituire, nemmeno parzialmente o temporaneamente, nell'espletamento dell'incarico; può, semmai, avvalersi di propri collaboratori nello svolgimento di attività preparatorie o aventi rilevanza meramente interna, delle quali rimane, comunque, esclusivo responsabile.

5. In nessun caso al collaboratore potranno essere conferiti poteri di rappresentanza dell'ente verso l'esterno, riservati unicamente al personale assunto con rapporto di lavoro subordinato; è ammessa, qualora prevista dal contratto, la relazione diretta dell'incaricato con cittadini ed utenti.

6. E' attribuita, invece, al collaboratore la qualità di incaricato del trattamento dei dati relativi all'attività espletata, con i conseguenti doveri e responsabilità previsti dal D.Lgs. n. 196/2003; l'incaricato, quindi, è tenuto al segreto su dati, atti o notizie apprese nell'espletamento dell'incarico, e deve trattare i dati personali di cui viene a conoscenza garantendone la sicurezza e l'integrità.

7. Il Comune esercita l'attività di controllo dell'operato dell'incaricato, verificandone la rispondenza agli obiettivi assegnati ed impartendo le necessarie direttive.

Art. 13 – Sospensione, proroga o integrazione dell'incarico

1. La durata dell'incarico di collaborazione è specificata nel contratto: in caso di collaborazione occasionale, è indicato il termine massimo entro il quale l'incaricato deve svolgere la propria prestazione; nei contratti di durata, è indicata la scadenza della collaborazione.

2. La durata del contratto può essere prorogata per il tempo necessario al raggiungimento dell'obiettivo per esigenze sopravvenute o per ragioni eccezionali, entrambe accertate ed attestate dal responsabile del competente settore; in tal caso, per le collaborazioni continuative, il compenso viene adeguato con riferimento al periodo aggiuntivo, mentre per le collaborazioni occasionali, l'adeguamento del compenso è effettuato soltanto ove la proroga non sia dovuta a cause imputabili all'incaricato.

3. Il contratto, qualora risulti necessario, può essere integrato aggiungendo alla prestazione principale altre attività secondarie correlate e strumentali; in questo caso, il compenso potrà essere integrato nella misura massima del 20% dell'importo inizialmente determinato.

4. Il contratto può essere sospeso per gravi motivi, su richiesta dell'incaricato o dell'amministrazione, per una durata massima pari a quella dell'incarico stesso, qualora la sospensione non pregiudichi il raggiungimento dell'obiettivo da parte dell'amministrazione.

Art. 14 – Risoluzione, penali, recesso

1. Il contratto di collaborazione può essere risolto per inadempimento previa contestazione formale della controparte ed assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per l'adempimento, fatto salvo il risarcimento di eventuali e maggiori danni.

2. Nel contratto potranno essere previste penali in relazione all'omesso o ritardato svolgimento delle attività richieste o degli obblighi assunti.

3. E' ammesso il recesso unilaterale solo se previsto dal contratto, nel rispetto degli eventuali termini di preavviso stabiliti.

Art. 15 – Pubblicità degli incarichi

1. L'amministrazione, ai sensi dell'art. 3, comma 54, della legge n. 244/2007, rende noti tutti gli incarichi conferiti, in base al presente disciplinare, mediante inserimento nel proprio sito internet istituzionale, gli elenchi dei propri consulenti, indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Copia degli elenchi sono trasmessi con cadenza semestrale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica.

2. I contratti relativi a rapporti di consulenza, in base alle disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 18, della medesima legge n. 244/2007, acquistano efficacia soltanto a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito web istituzionale dell'ente del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso.

3. L'amministrazione è tenuta altresì a pubblicare, ai sensi dell'art. 1, comma 127, della Legge n. 662/1996, i dati sui compensi per collaborazioni ed incarichi di cui all'art. 2 del presente regolamento, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del compenso.

Art. 16 – Controllo della Corte dei conti

1. I contratti di collaborazione esterna per consulenza, studio o ricerca di importo superiore ad €5.000,00 sono sottoposti al controllo della Sezione Regionale della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 1, comma 173, della legge n. 266/2005, alla quale vanno trasmessi.

Art. 17 – Abrogazioni

1. Il presente disciplinare abroga e sostituisce, nella materia, il precedente disciplinare approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 100 del 13.12.2011, costituente l'allegato n. 2 al vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.